

REGOLAMENTO DEI WARRANT AZIONI ORDINARIE CREDITO VALTELLINESE S.C. 2009 (IL "REGOLAMENTO")

ART. 1

(Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c.)

1.1 In data 10 febbraio 2007, l'Assemblea straordinaria dei soci del Credito Valtellinese s.c., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale per un importo pari a nominali massimi Euro 74.975.033,00, mediante emissione di massime n. 21.421.438 azioni ordinarie, da nominali Euro 3,50 cadauna (le "Azioni di Compendio").

1.2 Le Azioni di Compendio sono destinate, esclusivamente ed irrevocabilmente, a servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei massimi n. 21.421.438 "Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. 2009" (i "Warrant 2009"), assegnati gratuitamente, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2, ai sottoscrittori delle massime n. 53.553.595 azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c., nel rapporto di n. 2 Warrant 2009 ogni n. 5 azioni Credito Valtellinese s.c. sottoscritte (le "Azioni Credito Valtellinese di Nuova Emissione"), emesse nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale ("Aumento di Capitale a pagamento") che l'Assemblea straordinaria dei Soci del Credito Valtellinese s.c., nella stessa riunione del 10 febbraio 2007, ha deliberato per un importo complessivo pari a nominali massimi Euro 409.685.000,50 (l'"Aumento di Capitale").

1.3 I Warrant 2009 attribuiscono ai relativi portatori (i "Titolari dei Warrant 2009") il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant 2009 posseduto, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 del presente Regolamento, ad un prezzo che, salvo quanto previsto al successivo art. 5, è pari al prezzo medio ufficiale di mercato, ponderato per le relative quantità trattate e opportunamente rettificato per tener conto delle eventuali operazioni sul capitale intervenute nel periodo di riferimento (il "Prezzo Ufficiale Medio Ponderato"), delle azioni Credito Valtellinese s.c. nel periodo tra il 2 gennaio e il 27 marzo 2009, scontato del 20 per cento (il "Prezzo di Sottoscrizione dell'Azione Riveniente dall'Esercizio dei Warrant", anche solo "Prezzo di Sottoscrizione" o "PS") ed è determinato come segue:

- nel periodo dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009 (termini iniziale e finali compresi), per ogni giornata di Borsa aperta sono rilevati i prezzi ufficiali ("A"), registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., delle azioni del Credito Valtellinese s.c. e il relativo numero di azioni trattate ("B");

- ogni singolo prezzo ufficiale ("A") è moltiplicato per il numero delle azioni Credito Valtellinese s.c. trattate ("B") nella seduta di Borsa aperta alla quale lo stesso prezzo ufficiale si riferisce (in formula: $A \times B = C$);

- si effettua la somma dei risultati "prezzo ufficiale azioni Credito Valtellinese s.c. moltiplicato per quantità di azioni Credito Valtellinese s.c. trattate" come sopra calcolati, con riguardo a tutte le giornate di Borsa aperta dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, termini iniziale e finali compresi, (in formula: sommatoria di C_i , ove "i" sta per ogni giornata di Borsa aperta dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, termini iniziale e finali compresi = D);

- si effettua la somma del numero delle azioni Credito Valtellinese s.c. trattate in tutte le giornate di Borsa aperta dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, termini iniziale e finali compresi, (in formula: sommatoria di B_i , ove "i" sta per ogni giornata di Borsa aperta dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, termini iniziale e finali compresi = E);

- si divide D per E (in formula: "sommatoria C_i / sommatoria B_i " oppure $D / E = F$) e si ottiene il Prezzo Ufficiale Medio Ponderato ("F"), in ragione delle quantità trattate, delle azioni Credito Valtellinese s.c. nel periodo dal 2 gennaio 2009 al 27 marzo 2009 (termini iniziale e finali compresi);

- al Prezzo Ufficiale Medio Ponderato si sottrae il 20 per cento (in formula: "F x 0,8" = PS) e si ottiene il Prezzo di Sottoscrizione, di cui Euro 3,50 a titolo di quota capitale (valore nominale delle Azioni) e la differenza a titolo di sovrapprezzo.

Qualora il Prezzo di Sottoscrizione, come sopra determinato, risulti inferiore a Euro 3,50 o, comunque, al valore nominale delle Azioni di Compendio alla data di esercizio dei Warrant 2009, il suddetto prezzo sarà pari a Euro 3,50 ovvero al diverso valore nominale delle Azioni di Compendio alla data di esercizio dello stesso.

Il Prezzo di Sottoscrizione sarà reso noto dal Credito Valtellinese s.c. mediante: (i) comunicato al pubblico ai sensi dell'art. 66 del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; nonché (ii) avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale entro la medesima data di inizio del periodo di esercizio dei Warrant 2009.

1.4 I Warrant 2009 sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n.213.

1.5 I Warrant 2009 possono circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. cui sono abbinati a partire dalla data della loro emissione e sono liberamente trasferibili.

ART. 2

(Modalità di assegnazione dei Warrant 2009)

2.1 I Warrant 2009 saranno assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale a pagamento nel rapporto di n.2 Warrant 2009 ogni n. 5 azioni Credito Valtellinese di Nuova Emissione .

2.2 I Warrant 2009 saranno messi a disposizione degli aventi diritto, contestualmente alle Azioni Credito Valtellinese di Nuova Emissione, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a pagamento.

ART. 3

(Modalità di esercizio dei Warrant 2009)

3.1 Salvo quanto stabilito al successivo punto 3.3 del presente articolo, i portatori dei Warrant 2009, in ogni momento, a decorrere dal 1° aprile 2009 e sino al 30 aprile 2009, termini iniziale e finale compresi (il "Periodo di Esercizio"), potranno esercitare la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant 2009 presentato per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), ad un prezzo che, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, è determinato secondo le modalità precisate al precedente punto 1.3 del presente Regolamento.

3.2 La facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio è esercitata mediante presentazione di apposita richiesta di sottoscrizione all'intermediario aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant 2009 sono depositati (le "Richieste di Esercizio").

3.3 Il Prezzo di Sottoscrizione dell'Azione Riveniente dall'Esercizio del Warrant dovrà essere versato integralmente all'atto della presentazione delle Richieste di Esercizio, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti.

3.4 All'atto della presentazione della Richiesta di Esercizio, a pena di inefficacia della medesima i Titolari dei Warrant 2009, oltre a fornire le necessarie informazioni richieste secondo la vigente prassi di mercato, (i) prenderanno atto che le Azioni di Compendio non sono e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come successivamente modificato, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dovranno dichiarare di non essere una "U.S. Person", come definita ai sensi della "Regulation S" del medesimo Securities Act del 1933.

3.5 La sottoscrizione delle Azioni di Compendio avrà effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese di maggio 2009 (la "Data di Efficacia della Sottoscrizione").

3.6 L'emissione delle Azioni di Compendio avverrà alla Data di Efficacia della Sottoscrizione, mediante la messa a disposizione delle stesse agli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

3.7 Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento gennaio 2009 e non avranno pertanto diritto in via esemplificativa ad eventuali dividendi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

ART. 4

(Termine di decadenza dalla facoltà di sottoscrizione e di validità dei Warrant 2009)

La Richiesta di Esercizio dei Warrant 2009 dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009; in difetto i Warrant 2009 decadranno da ogni diritto e diverranno privi di validità ad ogni effetto.

ART. 5

(Diritti dei Titolari dei Warrant 2009 in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente)

5.1 Il compimento da parte del Credito Valtellinese s.c. di operazioni sul capitale sociale, deliberate ed eseguite tra il primo giorno di Borsa aperta successivo al 27 marzo 2009 e la Data di Efficacia della Sottoscrizione (il "Periodo Rilevante"), determina i seguenti effetti sui diritti dei Titolari dei Warrant 2009:

a) nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili, dirette od indirette, o comunque di operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Sottoscrizione è diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

($P_{cum} - P_{ex}$) dove:

- " P_{cum} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Credito Valtellinese s.c., registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Credito Valtellinese s.c., registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

b) nell'ipotesi di aumento gratuito del capitale con assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni ordinarie sottoscrivibili mediante l'esercizio di ciascun Warrant 2009 ed il relativo Prezzo di Sottoscrizione non saranno modificati. All'atto dell'esercizio dei Warrant 2009 saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle Azioni di Compendio sottoscritte esercitando i Warrant 2009 prima dell'aumento gratuito.

c) nell'ipotesi di:

- aumento gratuito del capitale sociale mediante aumento del valore nominale delle azioni;

- riduzione del capitale sociale per perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni;

- aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;

- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;

- incorporazione di altra società nel Credito Valtellinese s.c.;

non è modificato né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Sottoscrizione;

d) nell'ipotesi di raggruppamento o di frazionamento di azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant 2009 e il Prezzo di Sottoscrizione delle azioni;

e) nell'ipotesi di incorporazione del Credito Valtellinese s.c. in altra società o di fusione con altra società, nonché di scissione del Credito Valtellinese s.c., il Rapporto di Esercizio è modificato mediante variazione, in ragione del rapporto di concambio, del numero di Azioni di Compendio offerte in sottoscrizione per ciascun Warrant 2009:.

5.2 In caso di effettuazione di una Offerta Pubblica di Acquisto e/o scambio ("OPA") il cui termine di adesione all'offerta sia antecedente alla Data di Efficacia della Sottoscrizione sarà data la possibilità ai portatori dei Warrant

2009 di esercitarli in modo di potere eventualmente aderire all'OPA con le rivenienti Azioni di Compendio.

5.3 Qualora durante il Periodo Rilevante venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle indicate nel precedente punto 5.1 e suscettibile di determinare effetti analoghi in capo ai Titolari dei Warrant 2009, il Prezzo di Sottoscrizione ed il Rapporto di Esercizio potranno essere conseguentemente modificati in base all'applicazione di metodologie di generale accettazione.

5.4 In nessun caso, il Prezzo di Sottoscrizione potrà risultare inferiore al valore nominale dell'Azione di Compendio, ove esistente.

5.5 Qualora, per effetto della modificazione del Rapporto di Esercizio attuata in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, al Titolare dei Warrant 2009, con riferimento all'intero ammontare dei Warrant 2009 presentati per l'esercizio, spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, egli avrà diritto di sottoscrivere azioni Credito Valtellinese s.c. fino alla concorrenza del numero intero con arrotondamento all'unità inferiore, senza dunque poter far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

ART. 6 (Soggetti Incaricati)

Le operazioni di esercizio dei Warrant 2009 avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

ART. 7 (Regime Fiscale)

7.1 Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Regolamento e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant 2009 da parte di investitori che siano persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. Quanto segue non costituisce un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant 2009. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant;

7.2 Partecipazioni qualificate: ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non conseguite nell'esercizio di impresa, realizzate da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni a esse equiparate, residenti nel territorio dello Stato, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente nella misura del 40 per cento del loro ammontare (art. 68, c. 3, TUIR). Le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi non essendo possibile l'opzione per il regime del risparmio gestito o per il regime del risparmio amministrato.

7.3 Partecipazioni non qualificate: ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e dell'art. 5, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Nel caso di partecipazioni non qualificate il contribuente potrà continuare a scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) regime della dichiarazione dei redditi: le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze realizzate nel periodo di imposta e sono distintamente indicate nella dichiarazione dei redditi. Il risultato di tale somma, se positivo, è assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva del 12,50 per cento da versare nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione;
- b) regime del risparmio amministrato: l'imposta è determinata su ciascuna plusvalenza effettivamente realizzata e versata all'atto della singola cessione

dell'intermediario, presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione (art. 6, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461);

c) regime del risparmio gestito: a seguito del conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario, al termine del periodo di imposta, sul risultato della gestione costituito sia dai redditi diversi di natura finanziaria sia dai redditi di capitale. Ciò comporta la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese) ed esclusione dal risultato di gestione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva (art. 7, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461).

7.4 Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti sono assoggettate a tassazione in Italia secondo le regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa salvo l'eventuale applicabilità della disciplina più favorevole contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e salvo che si tratti dei soggetti di cui all'art. 5, c. 5, Decreto Legislativo n. 461/1997.

7.5 Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Il non residente deve attestare il proprio *status* mediante apposita dichiarazione. La non imponibilità nel territorio dello Stato riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.

7.6 Si segnala, infine, che secondo una diversa e minoritaria interpretazione della normativa attualmente in vigore, i warrant potrebbero essere qualificati come titoli atipici ed in quanto tali assoggettati ad aliquota del 27 per cento.

7.7 Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati nonché alla relativa prassi amministrativa.

Art. 8

(Quotazione)

L'Emittente provvederà a richiedere alla Borsa Italiana S.p.A, l'ammissione dei Warrant 2009 alla quotazione ufficiale.

ART. 9

(Varie)

9.1 Tutte le comunicazioni del Credito Valtellinese s.c. ai Titolari dei Warrant 2009 verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

9.2 Il possesso dei Warrant 2009 comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento;

9.3 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Credito Valtellinese s.c. e i Titolari dei Warrant 2009 in relazione all'interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio, ovvero, nel caso in cui il Titolare dei Warrant 2009 rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.